

Criteria per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale.

(Circolare n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 – Deliberazione del 22 maggio 2003 - Aggiornata alla delibera del 5 giugno 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 maggio 2003, ha deliberato di approvare la seguente circolare:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1) I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal Presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

2) I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4,co 1, della L. 21 nov. 1991, n. 374.

3) Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

Art. 2

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) abbia l'idoneità fisica e psichica;
- d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
- e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della Repubblica o presso una Università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
- g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma.

3. Alle istanze di nomina, presentate al Presidente del tribunale e successivamente trasmesse al Consiglio giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:

Prodotti dall'interessato:

- a) istanza di nomina dell'aspirante;
- b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;
- c) certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);
- d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte della Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale (v. art.5).

g) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art.5).

Prodotti dall'Ufficio:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale;

b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;

c) rapporto informativo del Prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A-GOT della presente circolare).

Art. 3

Procedimento per la nomina

1. Le istanze di nomina a giudice onorario di tribunale sono presentate al Presidente del tribunale competente dal 1° gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari.

2. Il Presidente del tribunale, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, trasmette al Presidente della Corte di appello le domande con il proprio parere motivato.

a) *il Presidente della Corte di appello provvede quindi a convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma;*

b) *eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura;*

c) *predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;*

d) *coperti i posti in organico, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 della presente circolare. La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari;*

e) *in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile;*

f) *alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1;*

g) *eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Presidente del tribunale.*

3. I pareri dei Presidenti di tribunale e le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 *ter*, secondo comma, Ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

- d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;
- e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.
5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascun tribunale, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.
7. Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli Uffici interessati comunicare a questo Consiglio la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.
8. I Capi degli Uffici interessati - su richiesta dei Presidenti delle Corti di appello - assumeranno tutte le iniziative opportune per la conoscenza della presente circolare diffondendola nell'ambito del rispettivo circondario (in particolare presso gli Uffici giudiziari, gli Ordini professionali interessati, il Provveditorato agli Studi, l'Università).

Art. 4 ***Titoli di preferenza***

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
- a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
 - b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
 - c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle Università o negli Istituti superiori statali;
 - d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
 - e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.
3. *Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:*
- a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;
 - b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;
 - c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;
 - d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

Art. 5 ***Incompatibilità***

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
- a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli

- atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
- b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
 - c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
 - d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
 - e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
3. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.
4. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 Ord. Giud.
6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 19 Ord. Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.
7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957 n. 361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6 **Tirocinio**

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. *Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal magistrato onorario, il Presidente del tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42 sexies, comma 2, lett. c) Ord. Giud., secondo quanto previsto dall'art.13.*

Art. 7 **Conferma**

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, esprime, *tre mesi prima* della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:

Prodotti dall'interessato:

a) istanza di conferma, da presentare al Presidente del tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilità (v.art.8.3);

b) *certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e),g) (1);*

c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art.5).

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art.5)

Prodotti dall'Ufficio:

Relazione del Presidente del tribunale sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A-GOT della presente circolare)

4. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.

(1) Comma sostituito dalla delibera C.S.M. in data 5 giugno 2003

Art. 8

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall'incarico gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste dall'art. 2 al Presidente del tribunale, che una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, c. 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42 ter, 1° co., Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla nomina.

Art. 9

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di tribunale non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10 **Doveri e diritti**

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11 **Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale**

1. Il Presidente del tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12 **Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio**

1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:

- a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;
- b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
- c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

- a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;
- b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13 **Procedura per la decadenza e revoca**

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o

dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art.12 lett.c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art.12 comma 3), il Presidente del tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 374/91, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

7. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformità con la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, il Presidente del tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.

Art. 14

Disciplina transitoria

1. La presente circolare abroga le precedenti circolari riguardanti la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale.

2. Al fine della formazione della graduatoria di cui all'art. 4 della presente circolare, vengono definiti i seguenti termini:

3. I Presidenti di tribunale invieranno, al Presidente della Corte di appello, entro il 30 ottobre 2003 le istanze raccolte e debitamente istruite.

4. E' fissato in data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la raccolta da parte del Presidente del tribunale delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale di cui all'art. 3 della presente circolare.

5. Tutte le pratiche relative a domande di nomina a giudice onorario di tribunale pendenti presso i tribunali o i Consigli giudiziari alla data di approvazione della presente circolare sono trasmesse al Presidente della Corte di appello per l'inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche pervenute al

Consiglio superiore della magistratura alla data di approvazione della presente circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.

Allega alla presente istanza:

- 1- dichiarazione di impegno di cui alla circolare
- 2- documenti di rito;

Prende atto, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, che i dati comunicati saranno acquisiti alla banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura per il loro trattamento elettronico e presta il suo consenso.

Con osservanza.

_____, " _____

SEZIONE C (da compilarsi a cura dell'Ufficio)

Tribunale di _____

A corredo dell'istanza si allegano:

- 1- rapporto informativo della Prefettura;
- 2- certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;
- 3- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
- 4- parere del competente Consiglio dell'Ordine forense;

_____, " _____

Il Presidente del Tribunale
